

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

11° Anno n. L 145

27 giugno 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I

- Regolamento (CEE) n. 779/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 780/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 2
- Regolamento (CEE) n. 781/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 4
- Regolamento (CEE) n. 782/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento 6
- Regolamento (CEE) n. 783/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, relativo alla comunicazione del diritto applicabile agli zuccheri che si trovano in scorta il 1° luglio 1968 9
- Regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio 10
- Regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 786/68 della Commissione, del 25 giugno 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i pomodori dal regolamento (CEE) n. 742/68 del Consiglio 14
- Regolamento (CEE) n. 787/68 della Commissione, del 25 giugno 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pesche dal regolamento (CEE) n. 740/68 del Consiglio 16
- Regolamento (CEE) n. 788/68 della Commissione, del 25 giugno 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i limoni dal regolamento (CEE) n. 741/68 del Consiglio 18
- Regolamento (CEE) n. 789/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, relativo alle condizioni di concessione di un'indennità di compensazione per il granturco che si trova in stock nelle zone di produzione eccedentaria alla fine della campagna 1967/1968 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 779/68 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1968

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento n. 246/67/CEE ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1°. 7. 1967, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 giugno 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	55,13
ex 10.01	Frumento duro	57,33
10.02	Segala	46,43
10.03	Orzo	42,35
10.04	Avena	31,01
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	41,98 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	41,98
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	39,05
ex 10.07 B	Sorgo e durra	41,64
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	78,45
11.01 B	Farine di frumento segalato	78,45
ex 11.01 C	Farine di segala	76,66
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	97,71
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	83,67

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 780/68 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento n. 247/67/CEE ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67

⁽²⁾ GU n. 138 del 1° 7. 1967, pag. 8.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1968.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 giugno 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0,60
10.02	Segala	0	0	0	0,30
10.03	Orzo	0	0	0	0,90
10.04	Avena	0	2,50	2,50	4,75
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,35	0,35	0,20
10.05 B	Granturco altro	0	0,35	0,35	0,20
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Scrgo e durra	0	0	0	0
e : 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,160	0,160
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0,120	0,120
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,160	0,160
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0,120	0,120
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0	0	0	0
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0,140	0,140
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0,140	0,140

REGOLAMENTO (CEE) N. 781/68 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1968
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 753/68 ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 137 del 21.6.1968, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 giugno 1968 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / tm)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato :				
	— per le esportazioni verso :				
	— il Regno Unito, Israele, i paesi delle zone III b), IV, V b), V c) e V a), ad eccezione dei paesi della Penisola araba, dell'Irak, dell'Iran, del Sudan, dell'Etiopia e della Costa degli Afars e degli Issas	0	0	0	0
	— Giordania, Repubblica araba unita	0	— 0,50	— 0,50	— 0,50
	— Portogallo e Algeria	0	— 1,00	— 1,00	— 1,00
	— Ungheria	0	— 4,00	— 4,00	— 4,00
	— Cecoslovacchia	0	— 7,50	— 7,50	— 7,50
	— gli altri paesi terzi	0	— 2,50	— 2,50	— 2,50
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	+ 4,75	+ 5,05
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 782/68 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1968

che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968 ⁽²⁾, ha stabilito le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero; che tale regolamento prevede in particolare che, per essere validamente offerto, lo zucchero, al momento dell'offerta, deve trovarsi in un magazzino riconosciuto;

considerando che è opportuno prendere in considerazione come condizione del riconoscimento l'ubicazione del magazzino che sia tale da permettere un facile controllo; che, come regola generale, gli zuccheri offerti si trovano vicino allo zuccherificio che ha prodotto tali zuccheri; che pertanto il luogo d'impianto di uno zuccherificio o al zona di produzione costituiscono i criteri meglio rispondenti a tali aspetti;

considerando tuttavia che, per tener conto di situazioni particolari, è giustificato prevedere la possibilità di un riconoscimento per i magazzini che non si trovano ubicati nei luoghi già detti;

considerando che, per semplificare la gestione normale dell'intervento, è necessario fissare una ragionevole quantità minima al di sotto della quale l'organismo d'intervento, salvo casi particolari, non può accettare l'offerta;

considerando che è necessario non accettare all'intervento zuccheri la cui qualità potrebbe presentare rischi per il magazzinaggio;

considerando che l'organismo d'intervento deve essere in grado di constatare se l'offerta risponde alle condizioni richieste; che a tal fine è opportuno prevedere l'obbligo per l'offerente di comunicare tutte le indicazioni necessarie;

considerando che, al fine di evitare ogni discriminazione nei confronti dei fabbricanti e tenuto conto delle pratiche amministrative in vigore negli Stati

membri, è opportuno che le condizioni di offerta agli organismi d'intervento, di ritiro della merce e di pagamento siano uniformi il più possibile, particolarmente per quanto riguarda i termini massimi entro i quali tali operazioni debbono effettuarsi;

considerando che il regolamento n. 1009/67/CEE all'articolo 9, paragrafo 8, prevede che, nell'ambito delle modalità di applicazione, vengano stabilite le tabelle delle maggiorazioni e delle riduzioni che si applicano ai prezzi di intervento tenendo conto della qualità dello zucchero offerto;

considerando che per la determinazione di tali tabelle è necessario stabilire una suddivisione degli zuccheri in funzione della loro qualità; che tale suddivisione e le maggiorazioni e riduzioni che ne derivano possono essere determinate sulla base di dati obiettivi accettati generalmente negli scambi commerciali;

considerando che l'organismo d'intervento può trovarsi in difficoltà per immagazzinare gli zuccheri acquistati; che pertanto è opportuno, a determinate condizioni inerenti in particolare alla garanzia sulla buona conservazione dello zucchero, permettere a tale organismo la conclusione di un contratto di magazzinaggio con il venditore;

considerando che possono sorgere controversie tra l'acquirente e il venditore in merito alla qualità dello zucchero di cui trattasi; che, al fine di regolare tali controversie, è indicato prevedere una perizia comportante un prelevamento di campioni per l'analisi i cui risultati sono determinanti per la constatazione della qualità dello zucchero acquistato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68 è dato ad ogni magazzino di conservazione ubicato:

- a) nel luogo d'impianto di uno zuccherificio,
- b) in una zona di produzione di zucchero e che viene regolarmente utilizzato da un fabbricante.

2. Il riconoscimento può essere dato ad un magazzino diverso da quelli indicati al paragrafo 1 limitatamente alla quantità di zucchero che vi è immagazzinata.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.

Articolo 2

La quantità di zucchero, per ogni offerta all'intervento, non può essere inferiore a 300 tonnellate per qualità. Tuttavia, se una situazione particolare lo esige, l'organismo d'intervento può accettare un quantitativo inferiore.

Articolo 3

1. All'intervento possono essere offerti soltanto zuccheri in cristalli.

2. Qualora si tratti di zucchero bianco, può essere offerto soltanto zucchero di qualità sana, leale e mercantile, con un tenore di umidità uguale o inferiore a 0,08 %.

3. Qualora si tratti di zucchero greggio, può essere offerto soltanto zucchero di qualità sana, leale e mercantile il cui rendimento, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 ⁽¹⁾ non sia inferiore a 89 %.

4. Qualora si tratti di zucchero greggio di canna, può essere offerto soltanto zucchero il cui fattore di sicurezza non sia superiore a 0,30.

5. Qualora si tratti di zucchero greggio di barbabietole, può essere offerto soltanto zucchero in cui:

- a) il valore pH non sia inferiore a 7,9 ;
- b) il contenuto in zucchero invertito non ecceda 0,07 % ;
- c) la temperatura al momento del carico sia tale da non rappresentare un rischio per la buona conservazione ;
- d) il fattore di sicurezza non sia superiore a 0,45 quando il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 97 ;

oppure

il tenore di umidità non superi 1,4 % quando il grado di polarizzazione è inferiore a 97.

6. Il fattore di sicurezza è stabilito dividendo la percentuale del tenore di umidità dello zucchero considerato per la differenza tra 100 e il grado di polarizzazione di tale zucchero.

Articolo 4

1. L'offerta indirizzata all'organismo d'intervento indica :

- a) il nome e cognome e l'indirizzo dell'offerente,
- b) il magazzino in cui si trova lo zucchero al momento dell'offerta,
- c) la quantità netta dello zucchero offerto,
- d) la natura e la qualità dello zucchero offerto,

e) se il venditore è disposto a immagazzinare lo zucchero offerto e per quale periodo massimo.

2. L'organismo d'intervento può esigere indicazioni supplementari.

Articolo 5

1. L'offerta conserva la validità per un periodo di tre settimane a decorrere dal giorno della presentazione. Durante detto periodo essa può essere ritirata soltanto con l'accordo dell'organismo d'intervento.

2. L'organismo d'intervento accerta se l'offerta di acquisto è conforme alle condizioni richieste.

Se le condizioni richieste sono osservate, l'organismo d'intervento accetta tale offerta al più tardi alla fine del periodo di cui al paragrafo 1. In tal caso, esso può concludere un contratto di magazzino con il venditore. Se le condizioni richieste non sono osservate, l'organismo d'intervento respinge l'offerta nel periodo di cui al paragrafo 1.

3. Il contratto di acquisto può essere risolto di comune accordo soltanto anteriormente al ritiro dello zucchero.

Articolo 6

1. All'atto del ritiro lo zucchero acquistato è caricato alla rinfusa dal venditore su di un mezzo di trasporto.

Tuttavia, nel contratto di acquisto può essere previsto che il carico si effettui in sacchi. In questo caso, le spese afferenti al condizionamento sono assunte in misura adeguata dall'organismo d'intervento, nei limiti in cui tale condizionamento presenta un interesse per tale organismo.

2. Se non viene stipulato un contratto di magazzino, il ritiro dello zucchero acquistato ha luogo in un termine massimo di sette settimane a decorrere dal giorno della presentazione dell'offerta.

Articolo 7

1. Il ritiro è effettuato in presenza del venditore o del suo rappresentante.

2. Il luogo di ritiro è il magazzino in cui si trova lo zucchero al momento dell'offerta. Tuttavia, le parti contraenti possono convenire un luogo di ritiro diverso.

Articolo 8

1. Il pagamento dello zucchero acquistato ha luogo nel termine massimo di otto settimane decorrente dal giorno della presentazione dell'offerta.

2. Il prezzo di acquisto è stabilito ai sensi degli articoli da 9 a 13.

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

Articolo 9

Qualora le analisi dei campioni di cui all'articolo 15 portino alla constatazione di una qualità diversa da quella prevista dal contratto di acquisto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, il prezzo di acquisto viene adattato.

Articolo 10

1. Lo zucchero bianco è suddiviso in quattro categorie.

2. Lo zucchero bianco della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 430/68 ⁽¹⁾, è lo zucchero della categoria 3.

3. Gli zuccheri delle categorie 1 e 2 sono di qualità superiore, quelli della categoria 4 sono di qualità inferiore alla qualità tipo.

Articolo 11

1. Gli zuccheri delle categorie 1 e 2 presentano le seguenti caratteristiche :

a) qualità sana, leale e mercantile, asciutti, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevoli,

b) umidità massima : 0,08 %,

c) contenuto massimo di zucchero invertito : 0,04 %,

d) inoltre :

aa) gli zuccheri della categoria 1 presentano caratteristiche tali che il numero dei punti determinati conformemente al paragrafo 2 non supera 8 in totale, nè

— 6 per il contenuto in ceneri,

— 4 per il tipo di colore determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato « metodo Brunswick »,

— 3 per la colorazione della soluzione determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses, in appresso denominato « metodo Icumsa » ;

bb) gli zuccheri della categoria 2 presentano caratteristiche tali che il numero dei punti determinato conformemente al paragrafo 2 non supera 25 in totale, né

— 15 per il contenuto in ceneri,

— 9 per il tipo di colore accertato secondo il metodo Brunswick,

— 6 per la colorazione della soluzione accertata secondo il metodo Icumsa.

2. Si ha un punto :

a) per ogni 0,0018 % di contenuto in ceneri (1 micro siemens = 1 mhos),

b) per ogni 0,5 unità di colore tipo, accertato secondo il metodo Brunswick,

c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, accertata secondo il metodo Icumsa.

3. La categoria 4 comprende gli zuccheri che non sono compresi nelle categorie da 1 a 3.

Articolo 12

Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero bianco è applicata :

1. una maggiorazione di 1,10 unità di conto, quando tale zucchero appartiene alla categoria 1.

2. una maggiorazione di 0,50 unità di conto, quando tale zucchero appartiene alla categoria 2.

3. una riduzione di 0,40 unità di conto, quando tale zucchero appartiene alla categoria 4.

Articolo 13

1. Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero greggio è applicata :

a) una maggiorazione, quando il rendimento dello zucchero considerato è superiore al 92 %,

b) una riduzione, quando il rendimento dello zucchero considerato è inferiore al 92 %.

2. L'importo della maggiorazione o della riduzione, espresso in unità di conto per 100 kg, è pari alla differenza tra il rendimento dello zucchero greggio considerato e 92 %, moltiplicata per 0,02 per ogni 0,1 %.

3. Il rendimento dello zucchero greggio è calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

Articolo 14

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto di magazzinaggio con il venditore soltanto se il magazzino in cui lo zucchero acquistato sarà immagazzinato risponde alle esigenze di una buona conservazione dello zucchero immagazzinato.

2. Il contratto di magazzinaggio specifica in particolare :

a) la durata del contratto,

b) il diritto dell'organismo d'intervento di risolvere il contratto con un preavviso di 10 giorni decorrenti da una decade,

c) l'importo delle spese di magazzinaggio che risulta a carico dell'organismo d'intervento,

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 2.

d) l'obbligo per l'immagazzinatore di caricare a sue spese, successivamente alla scadenza del contratto di magazzinaggio, lo zucchero su un mezzo di trasporto indicato dall'organismo d'intervento.

3. La durata di un contratto di magazzinaggio può essere prolungata.

4. L'importo delle spese di magazzinaggio è fissato forfettariamente in 0,017 unità di conto per 100 chilogrammi e per decade. Tuttavia, l'organismo d'intervento può discostarsi da tale importo di una percentuale massima del 35 % in meno e del 25 % in più.

5. Ai fini del presente articolo, per decade si intendono, per ogni mese di calendario, i periodi dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.

Articolo 15

1. All'atto del ritiro dello zucchero vengono prelevati tre campioni per analisi da parte di un esperto riconosciuto dalle autorità competenti dello Stato

membro in causa. Un campione è destinato a ognuno dei contraenti. Il terzo campione è conservato dall'esperto o presso un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti.

2. Qualora tra i contraenti sorga una controversia in merito alla qualità dello zucchero acquistato, il terzo campione è sottoposto ad analisi da parte del laboratorio riconosciuto di cui al paragrafo 1.

I risultati di tale analisi sono determinanti per la constatazione della qualità dello zucchero in causa.

Le spese che ne derivano sono sopportate in parti uguali dall'organismo d'intervento e dal venditore.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 783/68 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1968

relativo alla comunicazione del diritto applicabile agli zuccheri che si trovano
in scorta il 1° luglio 1968

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38,

considerando che l'articolo 38 del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del suddetto regolamento ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 769/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le misure necessarie per coprire la differenza tra i prezzi nazionali dello zucchero ed i prezzi valevoli dal 1° luglio 1968⁽²⁾, prevede in particolare l'obbligo per gli Stati membri interessati di riscuotere un diritto su talune quantità di zucchero che si trovano in scorta il 1° luglio 1968, diritto che in taluni casi è uguale a quello riscosso da un altro Stato membro ; che a causa di tali disposizioni risulta indispensabile che gli altri Stati membri e la Commissione siano informati delle misure che ciascuno Stato membro interessato avrà preso ;

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 14.

considerando che per altri Stati membri detto regolamento prevede l'autorizzazione a concedere un compenso; che è opportuno che gli Stati membri in questione tengano la Commissione al corrente in merito alle misure adottate in virtù di detta autorizzazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, non oltre il 30 giugno

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 784/68 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1968

che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 1009/67/CEE, vengono stabilite le modalità del calcolo dei prezzi cif e dell'adeguamento per eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo;

considerando che, a norma dei paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, le possibilità d'acquisto più favorevoli per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sul mercato mondiale vengono stabilite regolarmente per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità;

1968, le misure adottate in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 769/68.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione senza indugio le misure adottate in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che a tal fine è necessario che la Commissione tenga conto di tutte le informazioni di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, ai fini dell'obiettività e della rappresentatività dei prezzi cif da calcolare, è necessario escludere talune informazioni dal calcolo dei prezzi cif, specie se trattasi soltanto di piccole quantità o di merce non sana e mercantile;

considerando che sovente i prezzi d'offerta per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio non sono intesi per merce alla rinfusa cif Rotterdam e che è pertanto necessario prevedere gli adeguamenti del caso; che per i prescritti adeguamenti dei prezzi d'offerta alla qualità tipo è opportuno applicare per lo zucchero bianco gli stessi coefficienti previsti per l'intervento di cui all'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento n. 1009/67/CEE; che per lo zucchero greggio è indicato procedere alla moltiplicazione per un coefficiente correttore che tenga conto del rendimento;

considerando che all'atto dell'esame delle offerte di zucchero greggio di barbabietola non saranno in

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

genere disponibili i risultati delle analisi che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽¹⁾, devono essere presi in considerazione per il calcolo del rendimento; che i dati necessari, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, per il calcolo del rendimento dello zucchero greggio di canna sono tuttavia disponibili in linea generale per tutte le offerte di zucchero greggio; che le differenze possibili nel calcolo del rendimento dello zucchero greggio di barbabietola effettuato secondo le modalità di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo possono essere trascurate nel calcolo dei prezzi cif e che è pertanto opportuno calcolare il rendimento dei due tipi di zucchero in conformità del paragrafo 3 del suddetto articolo;

considerando che, per evitare che il mercato della Comunità sia perturbato da brusche e rilevanti variazioni dei prelievi che non riflettono le effettive variazioni dei prezzi del mercato mondiale, è opportuno prevedere che, in determinate condizioni, la Commissione può, eccezionalmente e per un periodo limitato, mantenere invariato il livello di un prezzo cif;

considerando che, per evitare che il mercato della Comunità sia perturbato da importazioni di zucchero di fattura o di condizionamento particolari, è necessario, in determinate condizioni, calcolare un prezzo cif speciale per tali importazioni;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione stabilisce i prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale. Tali prezzi sono rilevati conformemente agli articoli da 2 a 5.

Articolo 2

Nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale viene tenuto conto di tutte le informazioni riguardanti

1. le offerte fatte sul mercato mondiale,
2. i corsi registrati alle Borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero,

3. i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi,

4. le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali

di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri.

Articolo 3

Nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale non viene tenuto conto delle informazioni

1. quando non riguardano merce sana e mercantile oppure
2. quando le possibilità d'acquisto al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato oppure
3. quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.

Articolo 4

1. I prezzi non intesi per merce alla rinfusa cif Rotterdam vengono adeguati.

2. Nell'adeguamento viene tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto tra il porto d'imbarco fino al porto di destinazione da un lato e il porto d'imbarco fino a Rotterdam dall'altro.

3. Se il prezzo è inteso per merce in sacchi, esso viene ridotto di 0,60 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 5

1. Nell'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, si applicano

- a) per lo zucchero bianco le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 1009/67/CEE;
- b) per lo zucchero greggio dei coefficienti correttivi ottenuti dividendo 92 per la percentuale del rendimento dello zucchero al quale si applica il prezzo.

2. Il rendimento viene calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 431/68.

Articolo 6

Un prezzo cif, eccezionalmente e per un periodo limitato, può essere mantenuto ad un livello invariato quando il prezzo d'offerta per una data qualità o

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

una data origine, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif non è pervenuto a conoscenza della Commissione per la determinazione del successivo prezzo cif e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti dalla Commissione non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif.

Articolo 7

Qualora il prezzo di offerta dello zucchero di fattura o condizionamento particolari, dopo detrazione delle

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 785/68 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1968

che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, e l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE, occorre determinare la qualità tipo del melasso; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento occorre inoltre stabilire le modalità del calcolo dei prezzi cif e dell'adeguamento per eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo;

considerando che per la maggior parte del melasso prodotto nella Comunità può essere considerato rappresentativo un contenuto totale di zuccheri del 48 %; che è pertanto opportuno scegliere come qua-

spese corrispondenti a tale fattura o condizionamento particolari e dopo adeguamento al prezzo cif Rotterdam, sia inferiore al prezzo cif stabilito a norma delle disposizioni degli articoli da 2 a 6, per tale zucchero particolare, viene calcolato un prezzo cif speciale basato sul suo prezzo d'offerta.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

lità tipo del melasso una qualità sana, leale e mercantile, avente un contenuto totale di zuccheri del 48 %, e prevedere per le conversioni di prezzi applicabili alla qualità tipo un adeguamento di 1/48 per ogni frazione dell'1 % di contenuto totale di zuccheri di cui il melasso offerto differisce dal contenuto totale di zuccheri della qualità tipo;

considerando che, a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 del regolamento n. 1009/67/CEE, le possibilità d'acquisto più favorevoli per il melasso sul mercato mondiale vengono stabilite per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità;

considerando che, per tener conto delle particolarità del mercato del melasso e per facilitare l'orientamento economico delle industrie trasformatrici e del commercio, è opportuno stabilire il prezzo cif del melasso per ogni settimana; che a tal fine è necessario che la Commissione tenga conto di tutte le informazioni di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, ai fini dell'obiettività e della rappresentatività dei prezzi cif da calcolare, è necessario escludere all'atto del calcolo dei prezzi cif talune informazioni, specie se trattasi soltanto di piccole quantità e di merce che

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

non sia di qualità sana, leale e mercantile; che sovente i prezzi d'offerta per il melasso non sono intesi cif Rotterdam e che è pertanto necessario prevedere un adeguamento;

considerando che per poter tener conto nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, specie quando le informazioni disponibili sono scarse, di prezzi rappresentativi dell'effettiva tendenza del mercato, è opportuno che la Commissione possa basarsi su una media calcolata su più prezzi;

considerando che, per evitare che il mercato della Comunità sia perturbato da brusche e rilevanti variazioni del prelievo che non riflettano le effettive variazioni dei prezzi del mercato mondiale, è opportuno che, in determinate condizioni, la Commissione, eccezionalmente e per un periodo limitato, possa mantenere invariato il livello di un prezzo cif;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il melasso della qualità tipo presenta le seguenti caratteristiche:

- a) è sano, leale e mercantile,
- b) ha un contenuto totale di zuccheri del 48 %.

Articolo 2

La Commissione stabilisce il prezzo cif del melasso ogni settimana sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale. Tali possibilità vengono rilevate conformemente agli articoli da 3 a 7.

Articolo 3

Nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale viene tenuto conto di tutte le informazioni riguardanti:

1. le offerte fatte sul mercato mondiale,
2. i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi,
3. le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali,

di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri.

Articolo 4

Nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale non viene tenuto conto delle informazioni:

1. quando non riguardano merce sana, leale e mercantile
oppure
2. quando le possibilità d'acquisto al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato,
oppure
3. quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.

Articolo 5

1. I prezzi o le offerte non intesi per merce cif Rotterdam vengono adeguati.
2. Nell'adeguamento viene tenuto conto in particolare delle differenze del costo dei trasporti tra il porto d'imbarco fino al porto di destinazione da un lato e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam dall'altro.

Articolo 6

I prezzi stabiliti nella rilevazione delle più favorevoli possibilità d'acquisto che non sono intesi per la qualità tipo vengono:

1. aumentati di 1/48 per ogni frazione dell'1 % di contenuto totale di zuccheri, quando tale contenuto è inferiore al 48 % per il melasso in questione;
2. diminuiti di 1/48 per ogni frazione dell'1 % di contenuto totale di zuccheri, quando tale contenuto è superiore a 48 % per il melasso in questione.

Articolo 7

Nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale può essere presa come base una media di più prezzi, quando tale media può essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.

Articolo 8

Un prezzo cif, eccezionalmente e per un periodo limitato, può essere mantenuto ad un livello invariato quando il prezzo d'offerta per una data qualità o una data origine, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif non è pervenuto a conoscenza della Commissione per la determinazione del

successivo prezzo cif e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti dalla Commissione non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

**REGOLAMENTO (CEE) N. 786/68 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 1968**

che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i pomodori dal regolamento (CEE) n. 742/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che nel regolamento (CEE) n. 742/68 ⁽²⁾ il Consiglio ha fissato il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei pomodori per la campagna 1968; che, in virtù dell'articolo 7 del regolamento n. 159/66/CEE, è necessario fissare dei coefficienti di adattamento destinati a consentire il calcolo dei prezzi ai quali sono acquistati i prodotti aventi caratteristiche diverse da quello preso in considerazione per la fissazione del prezzo di base;

considerando che è opportuno fissare tali coefficienti in funzione dei corsi constatati sui mercati per i vari tipi e calibri e le varie categorie di qualità del prodotto in oggetto;

considerando, d'altro lato, che per il calcolo del prezzo di base e del prezzo d'acquisto non viene preso in considerazione il costo dell'imballaggio in cui

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

è presentato il prodotto; che, tuttavia, i prodotti soggetti agli interventi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento n. 159/66/CEE possono avere la caratteristica di essere condizionati in imballaggio nuovo del tipo « Perduto »; che, per favorire l'inoltro di questi prodotti verso una destinazione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, sub a), del regolamento n. 165/67/CEE ⁽³⁾, occorre prevedere l'acquisto di tali prodotti « imballaggio compreso » quando questo non viene recuperato per ulteriore reimpiego; che, tuttavia, un tale acquisto può essere effettuato soltanto in quanto l'utilizzo di un imballaggio del genere, il cui costo è relativamente elevato, è giustificato dal valore commerciale dei prodotti considerati; che, pertanto, è necessario limitare l'acquisto in « imballaggio compreso » ai prodotti delle categorie di qualità Extra, I e II.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di adattamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE concernenti il tipo, la categoria di qualità e il calibro sono fissati come segue per i pomodori:

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 20. 6. 1968, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2580/67.

Coefficiente di adattamento « Tipo »

Tipo	Coefficiente
— tondi	1,—
— allungati	giugno : 1,— luglio : 1,— agosto : 0,85 settembre : 0,90 ottobre : 0,85 novembre : 0,70
— a coste	giugno : 0,65 luglio : 0,90 agosto : 0,80 settembre : 1,— ottobre : 1,— novembre : 1,—

Coefficiente di adattamento « Categoria di qualità »

Categoria di qualità	Coefficiente
Extra	1,—
I	1,—
II	0,80
III	0,40

Coefficiente di adattamento « Calibro »

Calibro	Coefficiente
1. pomodori allungati	
— 40 mm e più	1,—
— da 30 mm inclusi a 40 mm esclusi	0,80
— meno di 30 mm	0,50
2. altri pomodori	
— 67 mm e più	0,80
— da 47 mm inclusi a 67 mm esclusi	1,—
— da 35 mm inclusi a 47 mm esclusi	0,80
— meno di 35 mm	0,40

Qualora si tratti di mescolanza di calibri (categorie II e III), il coefficiente di adattamento da prendere in considerazione è quello relativo al calibro che, in questa mescolanza, ha il coefficiente più basso.

Articolo 2

Qualora per i prodotti delle categorie Extra, I e II condizionati in imballaggio nuovo del tipo « Perduto », le operazioni d'intervento previste rispettivamente agli articoli 6 e 7 del regolamento n. 159/66/CEE sono effettuate « imballaggio compreso », onde inoltrare questi prodotti verso una destinazione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, sub a), del regolamento n. 165/67/CEE, al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 742/68 è applicato, oltre ai coefficienti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, un coefficiente di adattamento concernente tale tipo d'imballaggio quando questo non è recuperato per ulteriore reimpiego.

Il coefficiente di adattamento di cui al precedente capoverso è fissato di modo che, applicato al prezzo d'acquisto cui sono applicati altri coefficienti, ne risulti una maggiorazione di tale prezzo di 1,5 unità di conto per 100 chilogrammi netti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 30 novembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 787/68 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1968

che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pesche dal regolamento (CEE) n. 740/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,considerando che nel regolamento (CEE) n. 740/68⁽²⁾ il Consiglio ha fissato il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle pesche per la campagna 1968; che, in virtù dell'articolo 7 del regolamento n. 159/66/CEE, è necessario fissare dei coefficienti di adattamento destinati a consentire il calcolo dei prezzi ai quali sono acquistati i prodotti aventi caratteristiche diverse da quello preso in considerazione per la fissazione del prezzo di base;

considerando che è opportuno fissare tali coefficienti in funzione dei corsi constatati sui mercati per le differenti varietà e categorie di qualità e vari calibri del prodotto in oggetto;

considerando, d'altro lato, che per il calcolo del prezzo di base e del prezzo d'acquisto non viene preso in considerazione il costo dell'imballaggio in cui è presentato il prodotto; che, tuttavia, i prodotti soggetti agli interventi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento n. 159/66/CEE possono avere la caratteristica di essere condizionati in imballaggio nuovo del tipo « Perduto »; che, per favorire l'invio di questi prodotti verso una destinazione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, sub a), del regolamento n. 165/67/CEE⁽³⁾, occorre prevedere l'acquisto di tali prodotti « imballaggio compreso » quando questo non viene recuperato per ulteriore reimpiego; che, tuttavia, un tale acquisto può essere effettuato soltanto in quanto l'utilizzo di un imballaggio del genere, il cui costo è relativamente elevato, è giustificato dal valore commerciale dei prodotti considerati; che, pertanto, è necessario limitare l'acquisto in « imballaggio compreso » ai prodotti delle categorie di qualità Extra, I e II;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.⁽²⁾ GU n. L 136 del 20. 6. 1968, pag. 2.⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2580/67.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I coefficienti di adattamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE concernenti la varietà, la categoria di qualità e il calibro sono fissati come segue per le pesche :

Coefficiente di adattamento « Varietà »

Varietà	Coefficiente
<i>giugno</i>	
— Springtime, Dixired, Cardinal, Amsden	1,20
— May Flower, Bella di Roma e di Cesena, Madeleine Pouget	1,—
— Altre varietà	0,85
<i>luglio</i>	
— Red Haven, Liana Baruzzi, Cardinal, Southland, Dixired, Dixigen	1,20
— Amsden, Charles Ingouf, Sant'Anna, May Flower, Bella di Roma e di Cesena, Rekord, Kernechter, York, Roter Ingelheimer, Pieri 81	1,—
— Altre varietà	0,85
<i>agosto</i>	
— Red Haven, J. H. Hale, Fair Haven, Charles Ingouf, Vaes Oogst, Rekord, Kernechter, York, Roter Ingelheimer, Michelini, Elberta, Southland, Liana Baruzzi	1,—
— Altre varietà	0,85
<i>settembre</i>	
— J. H. Hale, Vaes Oogst, Charles Ingouf, Rekord, Kernechter, York, Roter Ingelheimer, Michelini	1,—
— Altre varietà	0,85

Coefficiente di adattamento « Categoria di qualità »

Categoria di qualità	Coefficiente
Extra	1,—
I	1,—
II	0,75
III	0,40

Coefficiente di adattamento « Calibro »

Calibro	Coefficiente	
	giugno	luglio, agosto, settembre
— 80 mm e più	1,—	1,—
— da 67 mm inclusi a 80 mm esclusi	1,50	1,20
— da 61 mm inclusi a 67 mm esclusi	1,30	1,—
— da 51 mm inclusi a 61 mm esclusi	1,—	0,80
— da 47 mm inclusi a 51 mm esclusi	0,60	0,50
— meno di 47 mm	0,40	0,30

Qualora si tratti di mescolanza di calibri (categoria III), il coefficiente di adattamento da prendere in considerazione è quello relativo al calibro che, in questa mescolanza, ha il coefficiente più basso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

Articolo 2

Qualora per i prodotti delle categorie Extra, I e II condizionati in imballaggio nuovo del tipo « Perduto », le operazioni d'intervento previste rispettivamente agli articoli 6 e 7 del regolamento n. 159/66/CEE sono effettuate « imballaggio compreso », onde inoltrare questi prodotti verso una destinazione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, sub a), del regolamento n. 165/67/CEE, al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 740/68 è applicato, oltre ai coefficienti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, un coefficiente di adattamento concernente tale tipo d'imballaggio quando questo non è recuperato per ulteriore reimpiego.

Il coefficiente di adattamento di cui al precedente capoverso è fissato di modo che, applicato al prezzo d'acquisto cui sono applicati altri coefficienti, ne risulti una maggiorazione di tale prezzo di 2 unità di conto per 100 chilogrammi netti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 30 settembre 1968.

REGOLAMENTO (CEE) N. 788/68 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1968

che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i limoni dal regolamento (CEE) n. 741/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,considerando che nel regolamento (CEE) n. 741/68⁽²⁾ il Consiglio ha fissato il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei limoni per la campagna 1968/1969; che, in virtù dell'articolo 7 del regolamento n. 159/66/CEE, è necessario fissare coefficienti di adattamento destinati a consentire il calcolo dei prezzi ai quali sono acquistati i prodotti aventi caratteristiche diverse da quello preso in considerazione per la fissazione del prezzo di base;

considerando che è opportuno fissare tali coefficienti in funzione dei corsi constatati sui mercati per le varie categorie di qualità e i vari calibri e modi di condizionamento del prodotto in oggetto;

considerando, d'altro lato, che per il calcolo del prezzo di base e del prezzo d'acquisto non viene preso in considerazione il costo dell'imballaggio in

cui è presentato il prodotto; che, tuttavia, i prodotti soggetti agli interventi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento n. 159/66/CEE possono avere la caratteristica di essere condizionati in imballaggio nuovo del tipo « Perduto »; che per favorire l'inoltro di questi prodotti verso una destinazione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, sub a), del regolamento n. 165/67/CEE⁽³⁾, occorre prevedere l'acquisto di tali prodotti « imballaggio compreso » quando questo non viene recuperato per ulteriore reimpiego; che, tuttavia, un tale acquisto può essere effettuato soltanto in quanto l'utilizzo di un imballaggio del genere, il cui costo è relativamente elevato, è giustificato dal valore commerciale dei prodotti considerati; che, pertanto, è necessario limitare l'acquisto in « imballaggio compreso » ai prodotti delle categorie di qualità Extra, I e II;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di adattamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE concernenti il tipo, la categoria di qualità e il calibro sono fissati come segue per i limoni:

Coefficiente di adattamento « Categoria di qualità »		Coefficiente di adattamento « Calibro »		Coefficiente di adattamento « Modo di condizionamento »	
Categoria di qualità	Coefficiente	Calibro	Coefficiente	Modo di condizionamento	Coefficiente
Extra	1,—	— più di 80 mm	0,70	In imballaggio	1,—
I	1,—	— 60 mm/80 mm	0,90	In un mezzo di trasporto	0,95
II	0,90	— 55 mm/60 mm	1,—		
III	0,45	— meno di 55 mm	0,90		

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.⁽²⁾ GU n. L 136 del 20. 6. 1968, pag. 4.⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2580/67.

Articolo 2

Qualora per i prodotti delle categorie Extra, I e II condizionati in imballaggio nuovo del tipo « Perduto », le operazioni d'intervento previste rispettivamente agli articoli 6 e 7 del regolamento n. 159/66/CEE sono effettuate « imballaggio compreso », onde inoltrare questi prodotti verso una destinazione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, sub a), del regolamento n. 165/67/CEE, al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 741/68 è applicato, oltre ai coefficienti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, un coefficiente di adattamento concernente tale tipo d'imballaggio

quando questo non è recuperato per ulteriore reimpiego.

Il coefficiente di adattamento di cui al precedente capoverso è fissato di modo che, applicato al prezzo d'acquisto cui sono applicati altri coefficienti, ne risulti una maggiorazione di tale prezzo di 1,1 unità di conto per 100 chilogrammi netti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 31 maggio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 789/68 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1968

relativo alle condizioni di concessione di un'indennità di compensazione per il granturco che si trova in stock nelle zone di produzione eccedentaria alla fine della campagna 1967/1968

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il granturco in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione è normalmente detenuto da imprese commerciali o dall'industria di trasformazione; che è quindi opportuno, per fini di semplificazione amministrativa e in particolare di controllo, disporre che l'indennità di compensazione prevista dall'articolo 9 del regolamento n. 120/67/CEE e dal regolamento (CEE) n. 541/68 del 29 aprile 1968, che fissa un'indennità di compensazione per il grano tenero, la segala da panificazione e il granturco che si trovano in stock alla fine della campagna 1967/1968 ⁽²⁾, verrà concessa allo

stadio del commercio o dell'industria di trasformazione;

considerando che in numerose regioni l'industria di trasformazione non dispone, diversamente dalle imprese commerciali presso le quali normalmente si rifornisce, di considerevoli capacità di stoccaggio; che vi è pertanto motivo per fissare nei suoi confronti un quantitativo minimo inferiore a quello fissato per le imprese commerciali;

considerando che, stante la necessità di attuare controlli efficaci, è indispensabile esigere dagli eventuali richiedenti una dichiarazione dei quantitativi in giacenza alla data del 30 giugno 1968;

considerando che alle procedure ed ai mezzi di controllo delle scorte di granturco e dei relativi movimenti deve provvedere lo Stato membro interessato al quale spetta di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza delle disposizioni comunitarie relative alla concessione dell'indennità di compensazione;

considerando che il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 602/68 della Commissione, del

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 104 del 3. 5. 1968, pag. 6.

16 maggio 1968, relativo alle condizioni di concessione delle indennità di compensazione per il grano tenero e la segala da panificazione che si trovano in stock alla fine della campagna 1967/1968 ⁽¹⁾, contiene un errore redazionale che occorre rettificare; che anche il testo tedesco dello stesso articolo contiene un errore che occorre rettificare;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'indennità di compensazione prevista dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 541/68 è concessa alle imprese commerciali e all'industria di trasformazione per le scorte di granturco raccolte nella Comunità che appartengano alle imprese e all'industria suddette alla data del 31 luglio 1968 e si trovino a tale data nelle zone di produzione eccedentaria elencate nell'allegato I.

Articolo 2

1. Il quantitativo minimo necessario perchè uno stock possa beneficiare di un'indennità di compensazione è fissato a 75 tonnellate per il granturco appartenente alle imprese commerciali ed a 20 tonnellate per il granturco appartenente all'industria di trasformazione.

2. I quantitativi minimi di cui sopra si intendono riferiti a partite di qualità omogenea, giacenti in uno stesso magazzino.

Articolo 3

Per beneficiare dell'indennità di compensazione che è accordata dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale si trovano le scorte, il richiedente deve :

— aver presentato all'organismo d'intervento una dichiarazione, da farsi pervenire non oltre il 10 luglio 1968, nella quale sia espressa la sua intenzione di chiedere eventualmente il beneficio dell'indennità di compensazione e siano precisati i quantitativi di granturco di sua appartenenza alla

data del 30 giugno 1968, con l'indicazione del magazzino in cui le scorte possono essere controllate e del responsabile del magazzino stesso ;

— aver inoltrato, allo stesso organismo di cui sopra, una domanda per la concessione dell'indennità, da farsi pervenire non oltre l'8 agosto 1968, nella quale siano indicate le scorte di granturco di sua appartenenza alla data del 31 luglio 1968. La domanda deve contenere almeno i dati e le dichiarazioni di cui all'allegato II.

Articolo 4

1. Lo Stato membro interessato esercita i necessari controlli delle scorte e dei relativi movimenti sul proprio territorio.

2. Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure complementari necessarie per tener conto delle particolari condizioni esistenti sul suo territorio, fissando in particolare i periodi durante i quali le scorte ed i relativi movimenti sono soggetti a controllo.

3. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, non oltre il 31 ottobre 1968, una relazione scritta sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

1. Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 602/68, l'inciso « ... prevista dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 541/68 » è sostituito dal seguente : « ... prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 541/68 ».

2. Nel testo tedesco dello stesso articolo, l'inciso « ... und sich am 31. Juli 1968 im Besitz dieser Unternehmen befindet » è sostituito dal seguente : « ... und diesen Unternehmen am 31. Juli 1968 gehört ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 114 del 17. 5. 1968, pag. 13.

ALLEGATO I**Zone di produzione eccedentaria di granturco ⁽¹⁾***Zona I (Bassin parisien)*

comprendente le regioni economiche « Bourgogne », « Centre », « Champagne », « Haute-Normandie » eccettuato il dipartimento della « Seine-Maritime », « Picardie » e « Région parisienne ».

Zona II (Ovest)

comprendente le regioni economiche « Pays de la Loire » e « Poitou-Charentes ».

Zona III (Sud-Ovest)

comprendente le regioni economiche « Aquitaine » e « Midi-Pyrénées » nonché il dipartimento « Aude ».

Zona IV (Massif central)

comprendente la regione economica « Auvergne ».

Zona V (Rhône-Alpes, Jura)

comprendente la regione economica « Rhône-Alpes » nonché il dipartimento « Jura ».

Zona VI (Alsace)

comprendente la regione economica « Alsace ».

ALLEGATO II**Dati minimi da fornire in caso di presentazione della domanda di indennità di compensazione per il granturco**

1. Quantitativo ;
2. Luogo di magazzinaggio ;
3. Dichiarazione attestante che :
 - a) il granturco è stato raccolto nella Comunità ;
 - b) il richiedente è proprietario del granturco ;
 - c) il granturco è sano, leale e mercantile ai sensi del regolamento n. 237/67/CEE, modificato dai regolamenti n. 450/67/CEE e n. 525/67/CEE.

⁽¹⁾ Tutte le zone stabilite sono situate in Francia.

ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Nuova pubblicazione periodica

STUDI E INDAGINI DI STATISTICA

N. 1 — 1968

212 pagine, plurilingue

Condizioni di vendita : vendita al numero al prezzo di Lit. 1.250 ; oppure in abbonamento annuo al prezzo di Lit. 5.000

Il programma delle pubblicazioni dell'Istituto statistico delle Comunità europee per il 1968 non comprende più le serie « Informazioni statistiche » e « Statistiche sociali ». È infatti parso necessario raggruppare tali pubblicazioni in una rivista che sostituirà, a partire dal 1968, sia le « Informazioni statistiche » che le « Statistiche sociali » e che sarà intitolata « Studi e indagini di statistica ».

I sei numeri annuali accoglieranno resoconti di indagini, scritti di metodologia e statistiche non periodiche.

Il primo numero della nuova serie comprende tre articoli su argomenti metodologici :

- Elimination des variations saisonnières : la nouvelle méthode de l'OSCE ;
- Über die Berechnung von Produktionsindexziffern für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ;
- Recherche scientifique et comptabilité nationale.

Le ordinazioni si ricevono presso gli uffici di vendita e di abbonamento, indicati nella quarta pagina di copertina della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RACCOLTA DI TESTI

Organizzazione, competenza e procedura della Corte

Seconda edizione riveduta — 1967

Una raccolta di testi concernente l'organizzazione, la competenza e la procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee ha riunito, per la prima volta nel 1963, tutte le disposizioni al riguardo esistenti e contenute nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nei protocolli e nelle convenzioni annesse, nonché nei regolamenti di esecuzione adottati in applicazione di questi trattati.

Si rende necessaria una sua nuova edizione per il fatto che svariate disposizioni concernenti la Corte sono state modificate dal trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, trattato che è entrato in vigore il 1° luglio 1967. Nuove competenze sono, inoltre, state attribuite alla Corte di giustizia: in particolare, in virtù dei vari accordi di associazione conclusi tra la Turchia, gli Stati africani e malgascio e la Nigeria, d'un lato, e la Comunità economica europea, dall'altro.

Formato : 19,5 × 13 cm ; Pagine : 356 ; Prezzo : Lit. 2.500.

Per l'acquisto del volume rivolgersi a

Germania :	Carl Heymanns Verlag, 18-32, Gereonstrasse, Colonia
Belgio :	Éts. Émile Bruylant, 67, rue de la Régence, Bruxelles
Francia :	Éditions Sirey, 22, rue Soufflot, Parigi 5 ^e
Italia :	Casa editrice Dott. A. Giuffré, Via Solferino 19, Milano
Lussemburgo :	Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee, 9, rue Goethe, Lussemburgo
Paesi Bassi :	N.V. Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9, L'Aia
Altri paesi :	Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee, 9, rue Goethe, Lussemburgo

